SLIDE 1

INDICATORI DI ANOMALIA UIF
e
COMUNICAZIONI MEF E SOS

Le istruzioni UIF: la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette

10 Novembre 2026 - ODCEC Torino

Dott. Piercarlo Bausola

SLIDE 2

GLI INDICATORI DI ANOMALIA

Provvedimento UIF del 12 maggio 2023

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – UIF, per agevolare i soggetti di cui **all'art. 3 del D.lgs. n. 231/2007** nell'individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio, ha rinnovato gli indicatori di anomalia con **il Provvedimento del 12 maggio 2023 (G.U. 121 del 25 maggio 2023)**.

Il Provvedimento è in vigore dal 1° gennaio 2024

A decorrere da tale data NON si applicano più i provvedimenti:

- - del 24 agosto 2010 e del 30 gennaio 2013 emanati dalla Banca d'Italia;
- - il decreto del 16 aprile 2010 del Ministero della Giustizia;
- - il decreto del 17 febbraio 2011 del Ministero dell'Interno;
- - l'allegato del Provvedimento della Banca d'Italia del 27 maggio 2009
- - i precedenti schemi di anomalia della UIF tra cui quello del 2 dicembre 2013 riguardante l'operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust.

INDICATORI DI ANOMALIA
Provvedimento UIF del 12 maggio 2023

ASPETTI DISCIPLINATI

Gli elementi di novità degli indicatori riguardano:

- il coinvolgimento di persone politicamente esposte e di enti pubblici o con finalità pubbliche;
- l'utilizzo anomalo di trust e fiduciarie;
- le transazioni con ***crypto-asset***;
- il ***crowdfunding*** e il ***peer to peer lending***
- le polizze assicurative ramo vita.
- l'**ampliamento** delle **fattispecie alle anomalie di carattere tributario, fiscale e commerciale**, in riferimento sia al mercato domestico che estero, con **particolare attenzione ai Paesi c.d. non collaborativi**.

INDICATORI DI ANOMALIA

Provvedimento UIF del 12 maggio 2023

Il Nuovo provvedimento individua **34 indicatori di anomalia**, ciascuno dei quali articolato in **sub-indici** con esempi specifici, riguardanti:

- **sezione A – indicatori da 1 a 8**: attengono al comportamento o alle caratteristiche del soggetto coinvolto nelle operazioni;
- **sezione B – indicatori da 9 a 32**: riguardano le caratteristiche e la configurazione delle operazioni, anche nei settori di attività specifici;
- **sezione C – indicatori 33 e 34**: individuano le operazioni potenzialmente connesse al finanziamento del terrorismo e ai programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Nella fase di applicazione i soggetti obbligati devono:

- ❑ **selezionare gli indicatori rilevanti** alla luce della **concreta attività svolta**;
- ❑ con riferimento a quelli presi in considerazione, **verificare i sub-indici a essi applicabili**.

La predetta selezione è svolta sulla base di quanto stabilito nell'articolo 3 del Provvedimento e specificato nel relativo allegato, anche con casi esemplificativi.

INDICATORI DI ANOMALIA

Provvedimento UIF del 12 maggio 2023

DESTINATARI DEGLI INDICATORI

➢ Gli indicatori della **sezione A e quelli da 9 a 14 della sezione B** devono essere presi in considerazione da **tutti i soggetti obbligati**, salvo diverse ipotesi specifiche da valutare caso per caso;

Per Tutti

➢ Altri indicatori rilevano soltanto per **alcune categorie di destinatari** come ad esempio:

- **l'indicatore 16** per i prestatori di servizi di pagamento,
- **gli indicatori 22 e 23** per i prestatori di servizi di gioco,
- **gli indicatori 24 e 25** per i soggetti che esercitano attività di trasporto e custodia di denaro contante
- **gli indicatori 26 e 27** per i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e portafoglio digitale);

Per Alcuni

➢ Alcuni possono rilevare nell'ambito delle **diverse attività svolte dai destinatari**, indipendentemente dalla categoria di appartenenza come ad esempio:

- **l'indicatore 26** in materia di crypto assets potrebbe essere applicato anche da intermediari bancari e finanziari,
- **gli indicatori 28, 29 e 30** in materia di mandati fiduciari e trust potrebbero essere applicati da società fiduciarie, intermediari bancari, professionisti e prestatori di servizi relativi a società e trust.

Trasversali

SLIDE 6

INDICATORI DI ANOMALIA

Provvedimento UIF del 12 maggio 2023



Analisi del Provvedimento

https://commercialisti.it

Allegato-informativa-129-2024.pdf

INDICATORI DI ANOMALIA

Provvedimento UIF del 12 maggio 2023

Indicatori di anomalia UIF n. 20 e n. 21

operatività con profili fiscali, societari e di revisione

	Indicatore 20	Indicatore 21
Oggetto	Operatività con profili fiscali o societari	Operatività oggetto di revisione
Destinatario naturale	Commercialista consulente (contabilità, fiscale, societario, operazioni straordinarie)	Revisore legale (e sindaco incaricato della revisione)
Fonte informativa tipica	Contabilità, dichiarazioni, F24, visure, atti societari	Carte di lavoro, campionamenti, journal entry testing, bilancio
Sub-indici	15 (da 20.1 a 20.15)	7 (da 21.1 a 21.7)

Clausola generale comune ai due indicatori: l'operatività è anomala quando:

1. **non è coerente** con l'attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, anche in rapporto al **gruppo** di appartenenza;
2. oppure è **inusuale o illogica**;
3. oppure prevede **intestazione a favore di terzi o intervento di terzi**.

INDICATORI DI ANOMALIA

Provvedimento UIF del 12 maggio 2023

Indicatore 20: la mappa dei 15 sub-indici

Area di rischio	Sub-indici	Fenomeno sottostante
A. Fatturazione e flussi commerciali	20.1 – 20.2 – 20.3 – 20.4	Fatture per operazioni inesistenti, frodi IVA, prezzi non di mercato, pagamenti da terzi
B. Crisi d'impresa e sottrazione di beni	20.6 – 20.7 – 20.8 – 20.9	Svuotamento della società debitrice, cessioni a soggetti contigui, fuga all'estero
C. Strutture societarie anomale	20.10 – 20.11 – 20.13 – 20.14	Cartiere, prestanome, cooperative «apri e chiudi», enti non profit di copertura
D. Coerenza patrimoniale e adempimenti	20.5 – 20.12 – 20.15	Magazzino fittizio, bilanci distorti, assenza di versamenti fiscali e contributivi

INDICATORI DI ANOMALIA
Provvedimento UIF del 12 maggio 2023

Indicatore 21: operatività oggetto di revisione

Area	Sub-indici	Segnale	Procedure ISA Italia collegate
A. Valori incoerenti	21.1 Documentazione con valori palesemente difformi dall'operatività; 21.4 Cambio di principi o metodi di valutazione con forti variazioni dei valori	Bilancio non coerente con il business o con gli esercizi precedenti	ISA 240 (frodi), ISA 315 (rischi), ISA 540 (stime); OIC 29 (cambiamenti di principi)
B. Occultamento e manipolazione contabile	21.2 Scritture volte a occultare disponibilità; 21.5 Scritture di integrazione o rettifica insolite (fatture da emettere o da ricevere, rimanenze); 21.6 Alterazione di registrazioni o contratti	Scritture di fine periodo e cut-off anomali	ISA 240 (verifica delle scritture contabili), ISA 330, ISA 500
C. Fatture anomale	21.3 Fatture oltre la significatività per beni o servizi non resi e non riscontrabili; 21.7 Numerose fatture di importo tondo con causale generica o estranea all'attività	Costi fittizi, consulenze generiche, parti correlate	ISA 320 (significatività), ISA 550 (parti correlate), ISA 250 e 250B

SLIDE 1

COMUNICAZIONE AL MEF

Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n.231
Art.49 – Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

*1.**È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore** in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, **quando il valore oggetto di trasferimento**, è complessivamente pari o superiore a ~~3.000 euro…~~*

*3bis. (…) **A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 5.000 euro.****

5.Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità….

**** NB: L'art.1, co.384 della L. 29/12/2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023),** ha introdotto un aumento del tetto al contante stabilendo, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, l'incremento della soglia dai 2.000 euro a 5.000 euro.*

COMUNICAZIONE AL MEF

Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante	
Ambito temporale di riferimento	**Soglia**
Dal 9.5.91 al 25.12.2002	20 milioni di lire
Dal 26.12.2002 al 29.4.2008	12.500 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008	5.000 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010	12.500 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011	5.000 euro
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011	2.500 euro
Dal 6.12.2011 al 31.12.2015	1.000 euro
Dall'1.1.2016 al 30.6.2020	3.000 euro
Dall'1.7.2020 al 31.12.2022	2.000 euro
Dall'1.1.2023	5.000 euro

COMUNICAZIONE AL MEF

Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n.231

Art.1 - Definizioni

Co.2, lett. u) operazioni collegate:

operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale;

Co.2, lett. v) operazione frazionata:

Un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e di un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

COMUNICAZIONE AL MEF

Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231
Art. 51 - Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze

I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49 (…) ne riferiscono ***ENTRO TRENTA GIORNI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE*** *per la contestazione (…) e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.*

COMUNICAZIONE AL MEF

La procedura del Manuale Antiriciclaggio ODCEC Torino:

Al momento del conferimento dell'incarico, **il cliente deve essere informato** sia dei divieti posti dalla normativa antiriciclaggio sia dell'obbligo di comunicazione delle infrazioni

I collaboratori e i dipendenti addetti alla contabilità devono, con cadenza periodica (almeno una volta ogni tre mesi) effettuare:

- controllo del mastrino di contabilità ordinaria acceso al conto "cassa" allo scopo di individuare eventuali operazioni di importo superiore ai limiti di legge;
- verifica delle fatture annotate in contabilità semplificata di importo superiore alla soglia di legge recanti l'indicazione di pagamento in contanti

Le violazioni riscontrate dal personale di studio, devono essere dettagliatamente comunicate in forma scritta al professionista con allegata la documentazione probatoria

COMUNICAZIONE AL MEF

Il professionista che ha notizia di violazioni alle disposizioni relative alle limitazioni nell'utilizzo del denaro contante **provvede, entro trenta giorni dalla notizia, alla comunicazione al MEF**:

- Inviata alla Ragioneria territoriale dello Stato mediante **l'applicativo SIAR (Segnalazioni infrazioni antiriciclaggio)** disponibile on line sul sito del MEF, previo accreditamento

- RESIDUALE: Redatta in forma libera e inviata a mezzo **raccomandata A/R o PEC** alla competente Ragioneria territoriale dello Stato

NB:

Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35 (SOS), non sussiste l'obbligo di comunicazione al MEF

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

Con riguardo all'ambito territoriale del
Piemonte e della Valle d'Aosta

Per i rilievi di ammontare fino a 250 mila euro:
Torino Via Sebastiano Grandis 14, CAP 10121
rts-to.rgs@pec.mef.gov.it

Per i rilievi di ammontare superiore a 250 mila euro
Genova Via Urbano Rela 8, CAP 16151
rts-ge.rgs@pec.mef.gov.it

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

QUANDO IL PROFESSIONISTA SOSPETTA

Ha ragionevoli motivi per sospettare che siano:

- in corso
- state compiute
- o tentate

OPERAZIONI DI RICICLAGGIO, DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO O DI IMPIEGO DI FONDI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CRIMINOSA

PRIMA di compiere l'operazione deve inviare alla **UIF** la Segnalazione di Operazione Sospetta (**SOS**)

SLIDE 18

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

ANOMALIA (per esempio sub-indice 20.x / 21.)

↓

APPROFONDIMENTO (documenti, controparti, flussi, cronologia)

↓

VALUTAZIONE: c'è una possibile connessione con un reato presupposto?

↓ **SÌ**

SOS motivata
(elementi soggettivi + oggettivi)

↓ **NO**

archiviazione con traccia sintetici
nel fascicolo antiriciclaggio

3 REGOLE

1. **L'indicatore non è il sospetto.** Le Istruzioni UIF richiedono che i motivi del sospetto non si limitino a rinviare agli indicatori di anomalia, agli schemi o alle comunicazioni della UIF.
2. **Il sospetto è una connessione plausibile.** La UIF lo descrive come l'insieme di circostanze oggettive e soggettive che, considerate insieme, siano idonee a prospettare una possibile connessione dell'operatività con riciclaggio, reati presupposto, finanziamento del terrorismo o della proliferazione.
3. **Non serve la prova del reato.** La valutazione non presuppone l'accertamento di una fattispecie criminosa né l'acquisizione di elementi probatori sulla provenienza illecita dei fondi.

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

Art. 35 comma 1

…Il sospetto è desunto dalle ***caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento*** *o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto*

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

L'UIF evidenzia altresì che, ferma restando la necessità di valutare l'operatività ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007, **non costituiscono di per sé elementi sufficienti per trasmettere una segnalazione o ritenere che la stessa non sia dovuta**:

- la mera decisione **di concludere o rifiutare il rapporto o la prestazione**, anche da parte del soggetto cui è riferita l'operatività;
- la mera **ricezione di una richiesta di informazioni o notizia di attività in corso** da parte dell'Autorità giudiziaria o degli Organi investigativi o di accertamenti di natura fiscale o tributaria;
- la **mera ricorrenza di comportamenti descritti** in uno o più indicatori di anomalia o nei sub-indici;
- il **ricorso a operazioni in contante**, anche se reiterato e a prescindere dal superamento delle soglie di cui all'art. 49 del D.Lgs. 231/2007.

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

Sul punto, giova evidenziare che nel nuovo Provvedimento UIF le anomalie descritte negli indicatori **sono ricondotte**

- **non già al cliente**,

- bensì al "*soggetto cui è riferita l'operatività*", **vale a dire il cliente, l'esecutore, il titolare effettivo del rapporto continuativo, dell'operazione o della prestazione professionale richiesta al destinatario, nonché il beneficiario della prestazione assicurativa.**

Di conseguenza, nel valutare la sussistenza dell'operatività anomala posta in essere dal proprio cliente, il professionista dovrà considerarne le caratteristiche **soggettive in senso ampio**, avendo riguardo – nel caso di soggetto diverso da persona fisica – anche ai comportamenti dell'esecutore e del titolare effettivo.

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

Segnalazioni da parte degli organi di controllo

L'art.46 definisce gli obblighi a carico degli organi di controllo interni dei soggetti obbligati, precisando che grava **sui componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione**, l'obbligo di "*comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni*."

Informativa n. 189/2025 CNDCEC
22 dicembre 2025

SOS

NEW!

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

UIF
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE E LA SEGNALAZIONE

DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

L'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, relativo alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato, che prevede che la UIF, avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;

VISTO l'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato, secondo cui la UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse;

VISTO il Provvedimento della UIF del 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette, e i relativi allegati;

VISTO il Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023, recante indicatori di anomalia;

CONSIDERATE le disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 231/2007, nonché le regole tecniche elaborate dagli organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto;

CONSIDERATA l'esigenza di agevolare i soggetti obbligati nell'individuazione delle operazioni sospette, contribuendo al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione;

TENUTO CONTO della collaborazione intercorsa con la Guardia di Finanza per l'elaborazione dei contenuti del presente Provvedimento;

ISTRUZIONI UIF: LA RILEVAZIONE E LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

https://uif.bancaditalia.it/normativa

LINK DIRETTO:

Istruzioni-UIF-per-la-rilevazione-e-la-segnalazione-delle-operazioni-sospette.pdf

Le nuove Istruzioni UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette

Provvedimento UIF del 18 dicembre 2025

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, applicabile dal 1° luglio 2026, sostituisce integralmente il Provvedimento UIF del 4 maggio 2011 e i relativi allegati nn. 1, 2, 3a e 3b, che cessano di avere efficacia dalla medesima data.

FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO

- Recepire l'evoluzione del quadro sovranazionale in tema di collaborazione attiva (AML Package UE 2024);
- Assicurare che le segnalazioni abbiano un contenuto informativo rappresentativo degli elementi soggettivi e oggettivi costitutivi del sospetto;
- Rafforzare la qualità, la tempestività e la riservatezza della collaborazione attiva;

Ridurre gli automatismi segnaletici e valorizzare il giudizio professionale del destinatario.

FONTE NORMATIVA

- Art. 6, comma 4, lett. d), D.Lgs. 231/2007 (potere UIF di emanare istruzioni)
- Art. 35, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 231/2007 (tempestività, completezza e riservatezza delle SOS)

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

Riepilogo operativo delle nuove Istruzioni

Provvedimento UIF del 18 dicembre 2025

Destinatari:

Commercialisti, STP, studi associati, professionisti e altri soggetti obbligati d.lgs. 231/2007.

1. Obiettivi e finalità

- Aggiornamento complessivo delle istruzioni UIF per adeguarle all'evoluzione normativa europea **(AML Package 2024)** e alle Regole Tecniche CNDCEC 2025.
- **Concetto chiave: "collaborazione attiva"** = insieme dei comportamenti e delle misure organizzative, procedurali, informatiche e di formazione adottate dal destinatario in modo proporzionato a caratteristiche, dimensioni e natura dell'attività svolta.
- **Omogeneità dei comportamenti** tra intermediari, professionisti e operatori non finanziari.

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

2. Struttura del provvedimento

PARTE PRIMA – Principi e regole della collaborazione attiva

Applicabile a tutti i destinatari.

Disciplina le tre fasi del processo segnaletico:

- individuazione delle anomalie (soggettive e oggettive);
- esame delle anomalie (valutazione del sospetto);
- segnalazione delle operazioni sospette (contenuto e trasmissione alla UIF).

Disciplina inoltre: riservatezza delle SOS e comunicazioni interne; tempistiche della collaborazione attiva; sospensione delle operazioni sospette; flusso di ritorno UIF; rapporti con altre previsioni normative (astensione, comunicazioni oggettive, comunicazioni MEF, misure restrittive, denuncia di reati).

PARTE SECONDA – Adempimenti organizzativi

Applicabile ai soli destinatari non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore (quindi rilevante per i professionisti, compresi i commercialisti).

- **Sezione I – Referente SOS;**
- **Sezione II – Procedura interna di segnalazione delle operazioni sospette.**

PARTE TERZA – Portale Infostat-UIF e segnalazione

Applicabile a tutti i destinatari.

- Registrazione al portale Infostat-UIF;
- Modalità di invio, schema e contenuto della segnalazione (dati identificativi, dati in forma strutturata – soggetti, operatività, rapporti, legami – dati in forma libera, allegati);
- Sostituzione, integrazione e annullamento delle segnalazioni.

Provvedimento UIF del 18 dicembre 2025

AREA	NOVITÀ UIF 2025 / 2026	IMPATTO OPERATIVO PER LO STUDIO
Referente SOS	Figura formalmente individuata nel portale Infostat-UIF. Nei soggetti diversi dalla persona fisica, è il legale rappresentante o un suo delegato. L'Informativa CNDCEC n. 100 del 21.7.2026 negli studi associati e nelle STP il referente SOS non coincide automaticamente con il legale rappresentante, perché gli obblighi antiriciclaggio restano in capo al singolo professionista. Per i commercialisti, il destinatario è di regola il singolo professionista e il referente SOS coincide con lui. Resta comunque possibile nominare un referente comune, senza che vengano meno le responsabilità individuali.	Formalizzare la nomina nel manuale antiriciclaggio; aggiornare i recapiti sul portale Infostat-UIF (variazioni entro 30 giorni); il referente effettua controlli almeno semestrali sulle abilitazioni.
Procedura interna di segnalazione	Prevista per i soli destinatari non sottoposti alla vigilanza delle Autorità di settore (fra cui i professionisti). Deve essere proporzionata a dimensioni e complessità dello studio e descrivere ruoli, strumenti, criteri di valutazione e modalità di archiviazione.	Redigere o aggiornare la procedura SOS; integrarla nel documento di autovalutazione del rischio ex RT CNDCEC 2025; prevedere revisione periodica.
Processo valutativo e tracciabilità	Il processo può legittimamente concludersi senza SOS anche in presenza di indicatori di anomalia. In tali casi è buona prassi fortemente raccomandata, con funzione difensiva la conservazione di una traccia sintetica delle valutazioni effettuate.	Archiviare nel fascicolo antiriciclaggio le motivazioni e la documentazione delle analisi, anche quando il sospetto è stato escluso.
Intelligenza artificiale	Ammesso l'uso di strumenti informatici e sistemi basati su IA (con rinvio al Reg. UE 2024/1689 AI Act), purché basati su dati oggettivi e verificabili, con supervisione umana e tracciabilità delle decisioni.	La valutazione del sospetto resta un atto umano e responsabile: la decisione di segnalare non è delegabile a sistemi automatizzati.
Esternalizzazione di attività di supporto	Consentita per le attività di supporto, ma presidiata: accordo scritto, flussi informativi minimi, obblighi di riservatezza, accessi per verifiche. Non possono essere esternalizzate la decisione di segnalare e la trasmissione della SOS.	Formalizzare contratti con eventuali outsourcer; mantenere in capo allo studio la decisione finale e l'invio della SOS.

PUNTI PRINCIPALI DI INTERESSE
Provvedimento UIF del 18 dicembre 2025

AREA	NOVITÀ UIF 2025 / 2026	IMPATTO OPERATIVO PER LO STUDIO
Condivisione informazioni tra destinatari	Possibilità di condividere tra destinatari le anomalie individuate su operazioni con elementi comuni, nel rispetto dei principi di segretezza e riservatezza e della normativa privacy. Omesso ogni riferimento all'eventuale invio di SOS.	Valutare l'adesione a eventuali partenariati di categoria nel rispetto del GDPR.
Flusso di ritorno UIF	Comunicazioni sugli esiti delle SOS con cadenza almeno semestrale (elenco A: segnalazioni prive di sufficienti elementi di rischio; elenco B: basso rischio). Scheda di feedback annuale per i destinatari con numero rilevante di SOS. Comunicazioni via PEC.	Utilizzare i feedback UIF per affinare la procedura interna, la qualità delle future segnalazioni e la formazione.
Sospensione delle operazioni sospette	Potere della UIF di sospendere operazioni per max 5 giorni lavorativi dalla notifica via PEC. Il destinatario può richiedere la valutazione della sospensione inviando SOS con attributo "Richiesta di sospensione: Sì". La UIF si pronuncia entro 2 giorni lavorativi sull'avvio dell'iter di valutazione.	Rilevanza minore per il commercialista (tema tipico degli intermediari); conoscere però la cornice per gestire riservatezza e tracciamenti interni.
Rapporti con altri obblighi	Chiariti i rapporti fra SOS e: astensione (art. 42), comunicazioni oggettive (art. 47), comunicazioni MEF (artt. 49-50-51), misure restrittive UE/antiterrorismo, comparto oro, denuncia di reati. La SOS non sostituisce gli altri adempimenti e non va utilizzata per comunicare la sola violazione delle soglie sul contante.	Aggiornare i moduli operativi e le check-list dello studio per distinguere con chiarezza SOS, astensione e comunicazione MEF.

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

Provvedimento UIF del 18 dicembre 2025

Sintesi operativa e adempimenti per lo studio professionale

PRINCIPI GUIDA NELLA SEGNALAZIONE

1. La SOS è esito di un processo valutativo motivato, non un automatismo;
2. La mera ricorrenza di un indicatore di anomalia o il superamento di soglie quantitative non è di per sé sufficiente per segnalare;
3. Nella segnalazione vanno rappresentati solo gli elementi utili e pertinenti, evitando eccessi informativi e meri approcci compilativi;
4. Va documentato il percorso logico delle valutazioni, anche quando il sospetto viene escluso;
5. Va garantita riservatezza assoluta su segnalante, soggetti coinvolti e contenuti della SOS, anche in caso di esternalizzazione.

ADEMPIMENTI RICHIESTI ALLO STUDIO PROFESSIONALE

Provvedimento UIF 18 dicembre 2025

- **Aggiornare il manuale antiriciclaggio** e la **procedura SOS:** secondo istruzioni UIF, entro lo scorso 30/06/2026;
- **Individuare formalmente il Referente SOS** (legale rappresentante o delegato interno con requisiti di indipendenza e professionalità) e comunicarlo sul portale Infostat-UIF;
- **Predisporre il fascicolo antiriciclaggio** con tracciabilità del processo valutativo, anche per le anomalie non segnalate;
- **Verificare la registrazione Infostat-UIF**, le credenziali del Referente e l'aggiornamento dei recapiti (variazioni entro 30 giorni);
- Coordinare la **procedura SOS con l'autovalutazione del rischio** ex Regole Tecniche CNDCEC 2025 (aggiornamento allo scorso 27 maggio 2026);
- Programmare **formazione periodica** del personale su indicatori di anomalia, processo valutativo e obblighi di riservatezza;
- **Utilizzare i flussi di ritorno UIF** (esiti semestrali, scheda di feedback annuale) per affinare la qualità delle SOS;
- Integrare la **materia SOS nei Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001** e nei protocolli interni di controllo.

SINTESI DECISIONALE

Il ruolo attivo del commercialista nella collaborazione antiriciclaggio si rafforza: la SOS diventa esito di valutazione consapevole e documentata, la centralità passa dal Referente SOS e dalla tracciabilità delle decisioni; si afferma un nuovo equilibrio fra rigore e proporzionalità.

L'obiettivo del Provvedimento è segnalare meglio, non segnalare di più.

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

Come si effettua la segnalazione ?

l'art.37 disciplina le modalità di segnalazione da parte dei professionisti: è previsto possa avvenire direttamente da parte del professionista per il tramite del data entry reso disponibile sul portale **INFOSTAT-UIF** della Banca d'Italia o, in alternativa, con invio per il tramite il **portale CNDCEC:**

Portale dei Professionisti

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

ArSOS - Segnalazioni di Operazioni Sospette

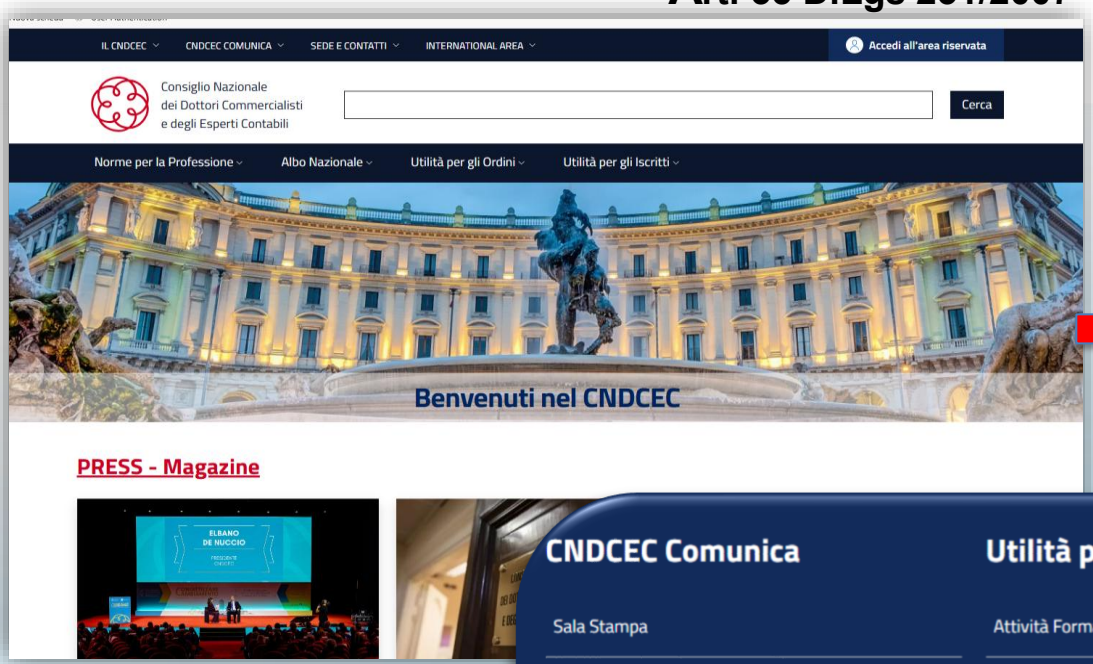
Disponibile agli iscritti all'indirizzo

https://professionisti.notartel.it/home/

SLIDE 32

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007



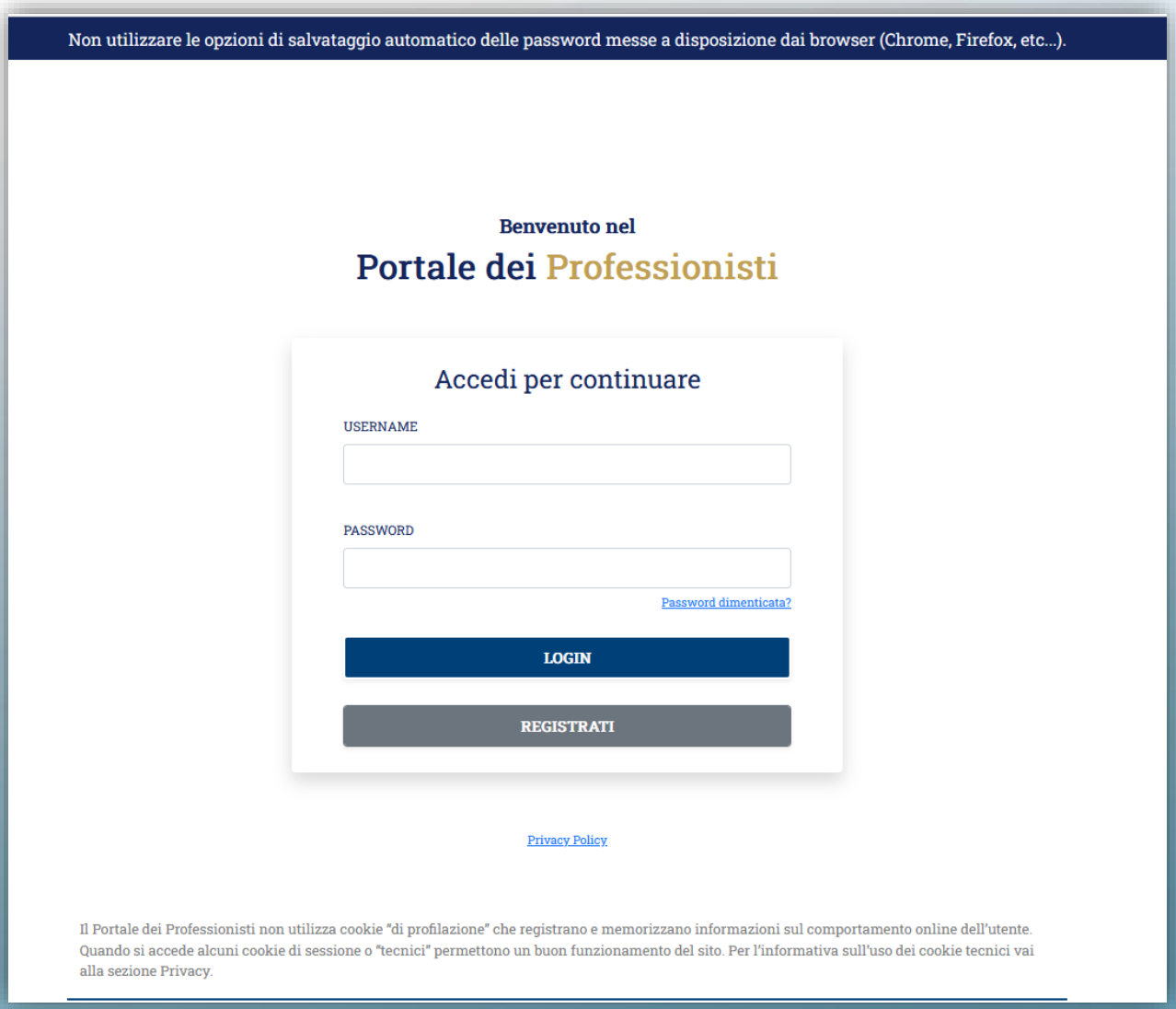
https://commercialisti.it/

CNDCEC Comunica	Utilità per gli Iscritti	Utilità per gli Ordini
Sala Stampa	Attività Formative Approvate	Le Informative
Informative	E-Learning CNDCEC	Il Pronto Ordini
Protocolli e Convenzioni	Corsi FNC Formazione	Elezioni Ordini 2026
Audizioni Parlamentari	HUB B2B	Elezioni CNDCEC
Eventi	Ar-SOS	Prodike
Documenti di Studio	Mandato	Massimario Consiglio Nazionale
Pubblica Consultazione	Previdenza	Massimario Consiglio Disciplina
Avvisi pubblici per convenzioni non onerose	Riconoscimento Titoli Esteri	E – Fattura PA
	Tax Control Framework – TCF	Pago PA
	Area Riservata Iscritti	Area Riservata Ordini

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

https://professionisti.notartel.it/home/



SLIDE 34

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007



SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007



SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007



Pagina home

Sulla pagina home, l'area di sinistra contiene il menu di navigazione che guida l'utente nelle varie sezioni del sito.
In questo menù sono presenti i seguenti pulsanti:

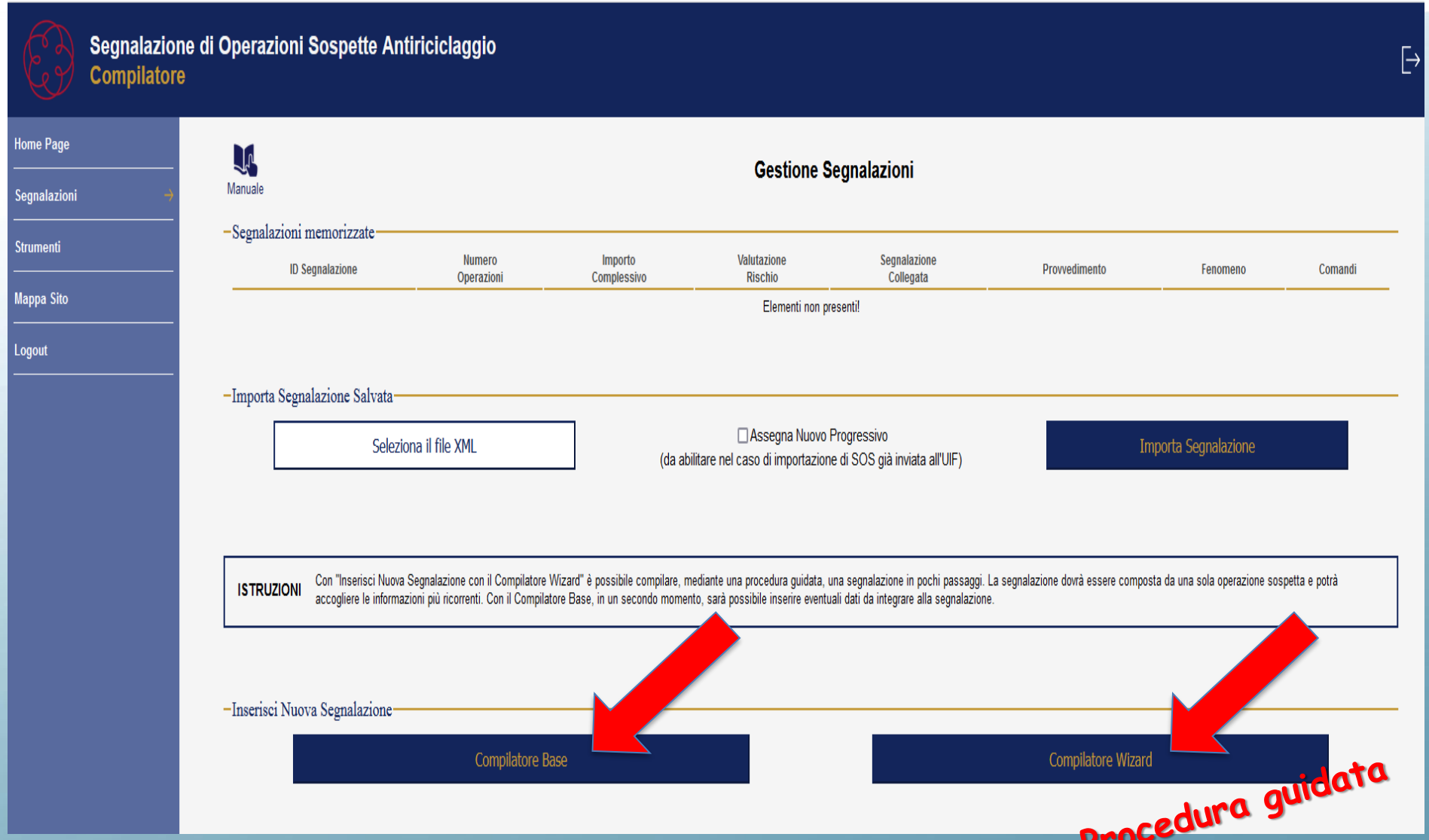
- **Segnalazioni ->** si accede alla funzione principale del sito, che consente la compilazione di una nuova segnalazione o di proseguire la compilazione di una precedentemente salvata.
- **Strumenti ->** sono presenti in questa sezione i documenti utili per completare una segnalazione.
- **Mappa Sito ->** viene visualizzata la struttura del sito.
- **Logout ->** consente di uscire dal sito e di terminare la sessione di lavoro, eliminando tutti i dati inseriti.

Nel caso si voglia proseguire la compilazione in un secondo momento, occorre esportare localmente (sul proprio PC) la segnalazione prima di procedere con il Logout.

SLIDE 37

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007



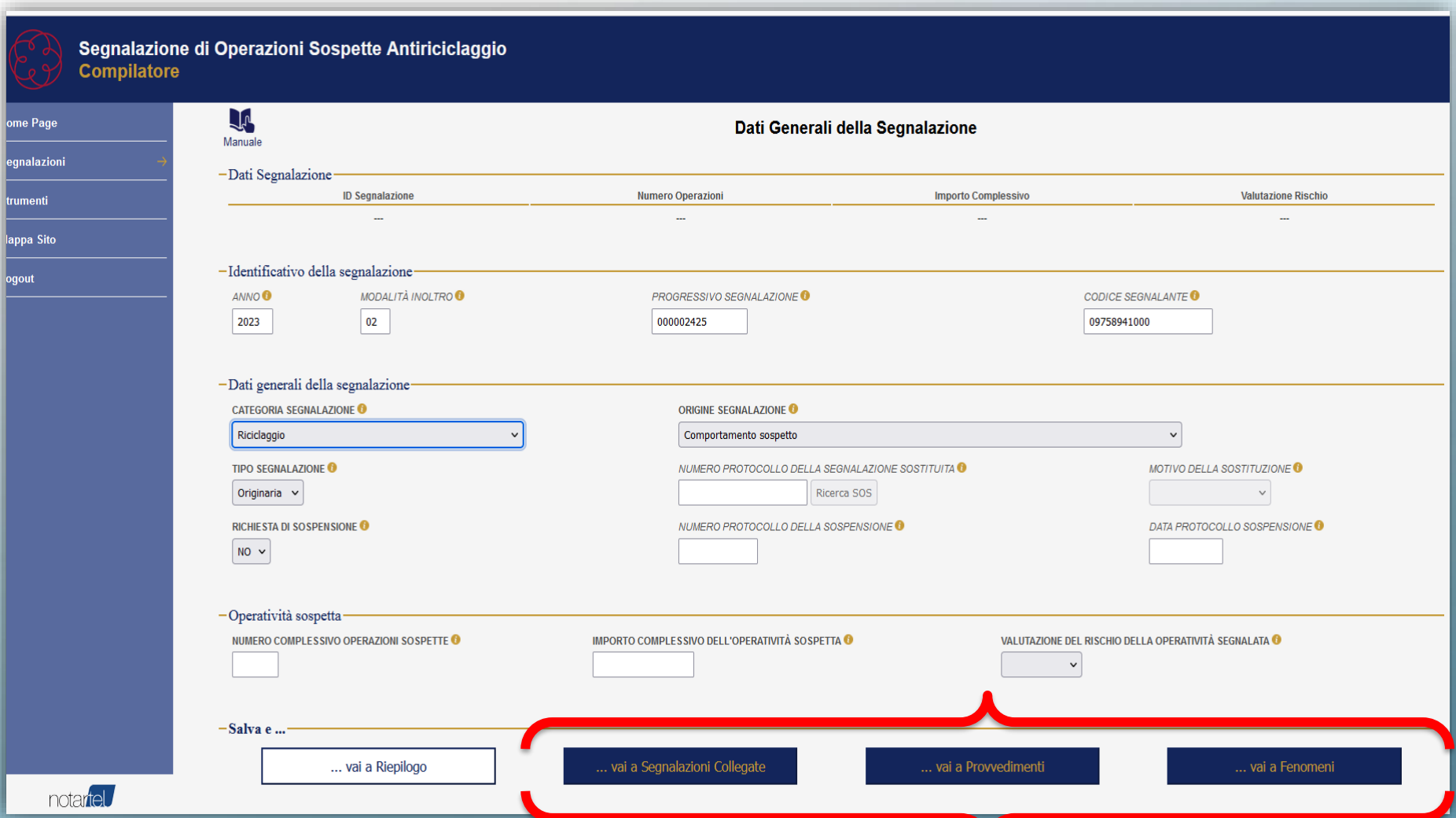
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Fondazione Piero Piccatti
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI IVREA - PINEROLO - TORINO

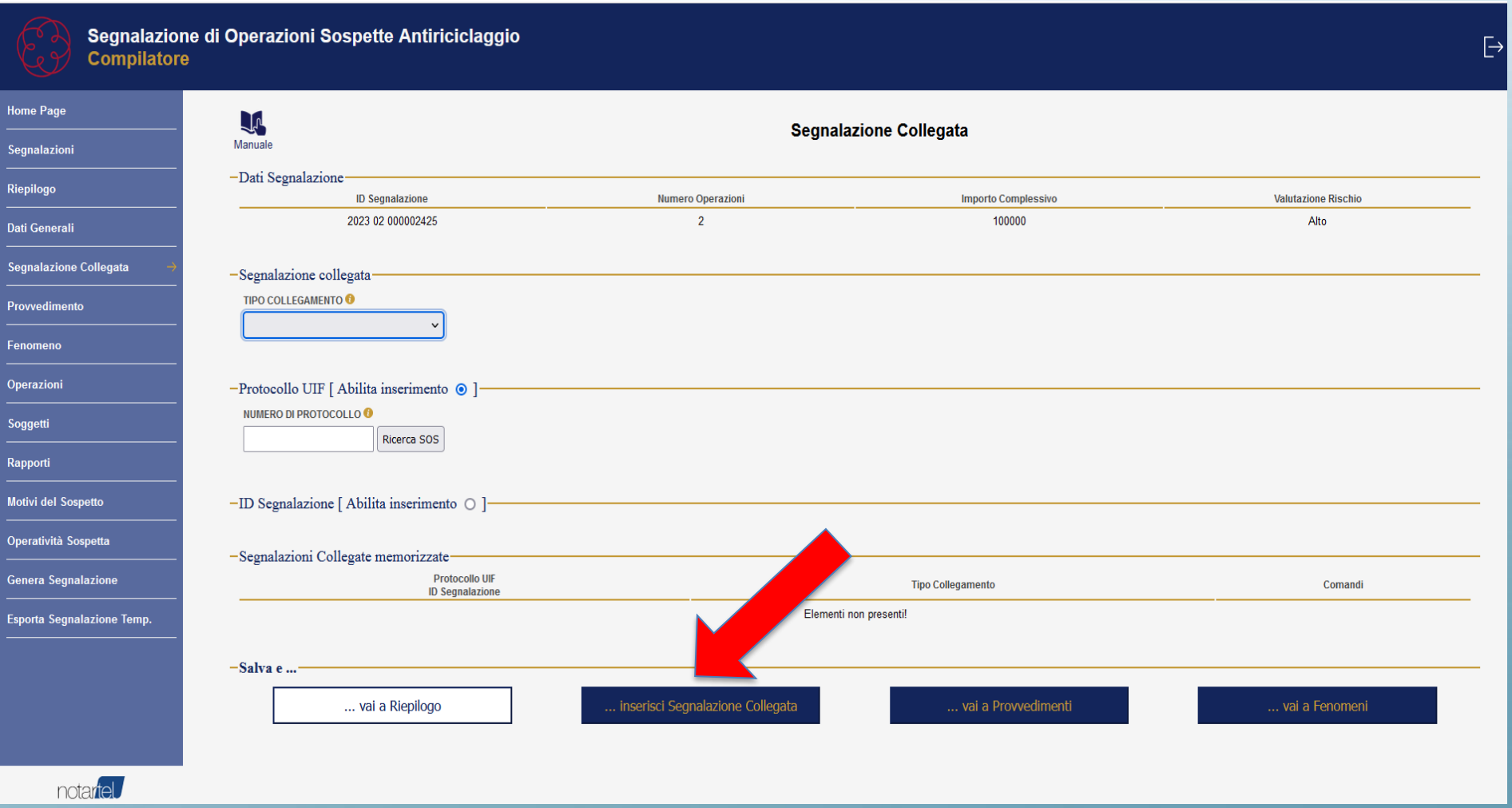
COMPILATORE BASE



SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

COMPILATORE BASE



SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

SCHERMATA RIEPILOGATIVA

Una volta registrati i dati generali di una segnalazione, si potrà accedere alle varie sezioni che andranno a comporre la segnalazione. Per dare una visione di insieme su quanto è già stato inserito è stata creata questa schermata riepilogativa:

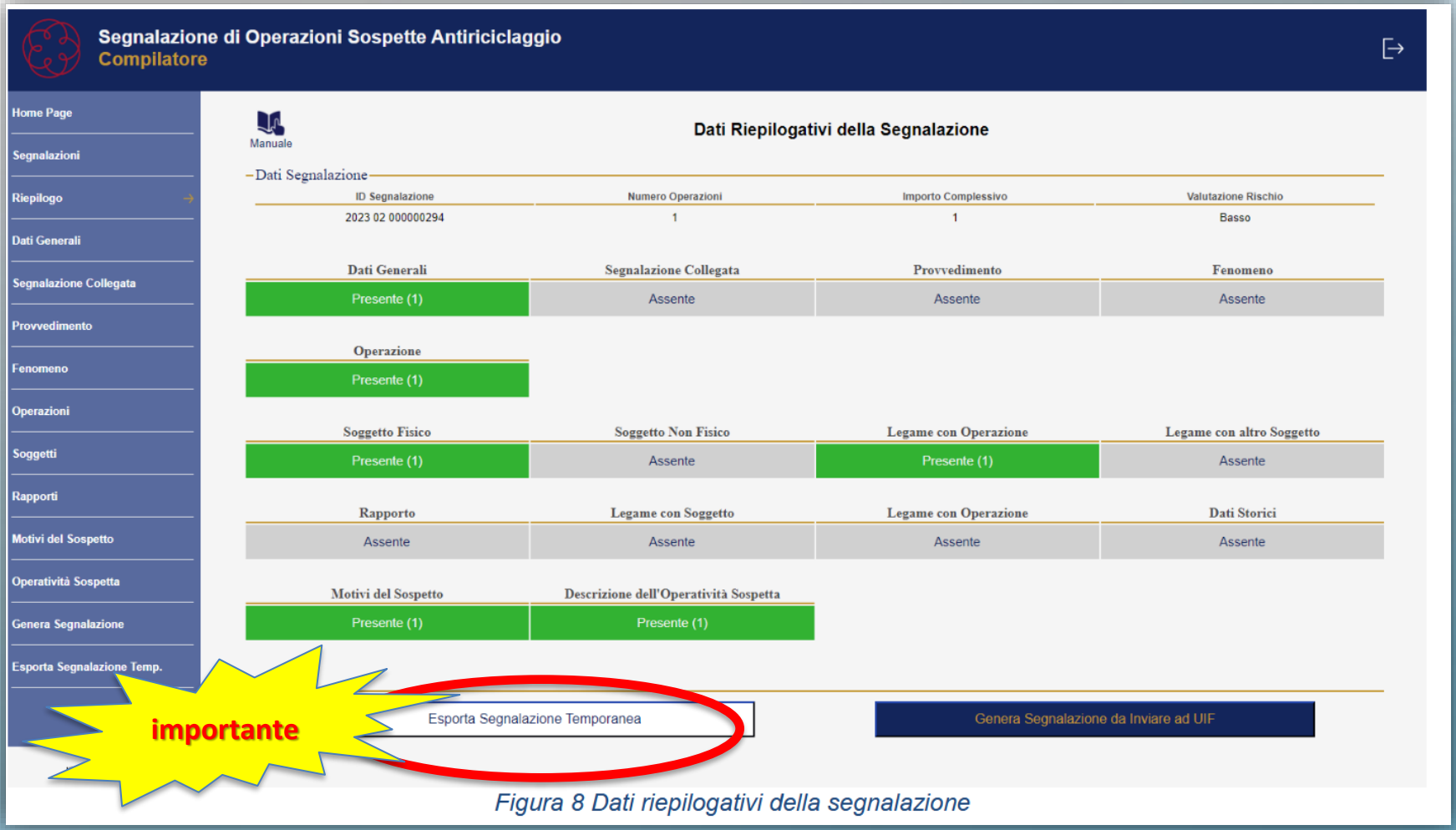


Figura 8 Dati riepilogativi della segnalazione

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

COMPILAZIONE MEDIANTE WIZARD



È una procedura semplificata che, rispetto a quella ordinaria (base), consente nella segnalazione di inserire una sola operazione sospetta.

Nei seguenti casi non è possibile utilizzare la procedura wizard:

- Quando vi sono da segnalare più operazioni sospette che hanno un collegamento tra di loro
- Quando si invia ex novo una segnalazione sospetta collegata o sostitutiva di una segnalazione precedente già inviata all'UIF
- Quando sussistono sulla operazione provvedimenti giudiziari o fenomeni già catalogati

Se durante la compilazione wizard ci si dovesse rendere conto che si è in presenza di uno dei casi sopra citati, si può far ritorno alla procedura ordinaria (base) e proseguire la compilazione.



Figura 2 Schema segnalazione wizard

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

MOTIVI DEL SOSPETTO

Tra i "Motivi del Sospetto" si dovranno descrivere le ragioni che hanno ingenerato nel segnalante il sentore della non linearità e non trasparenza dell'operazione e che il segnalante, ai fini della decisione di segnalare l'operazione, deve rendere oggetto di analisi e valutazione complessiva

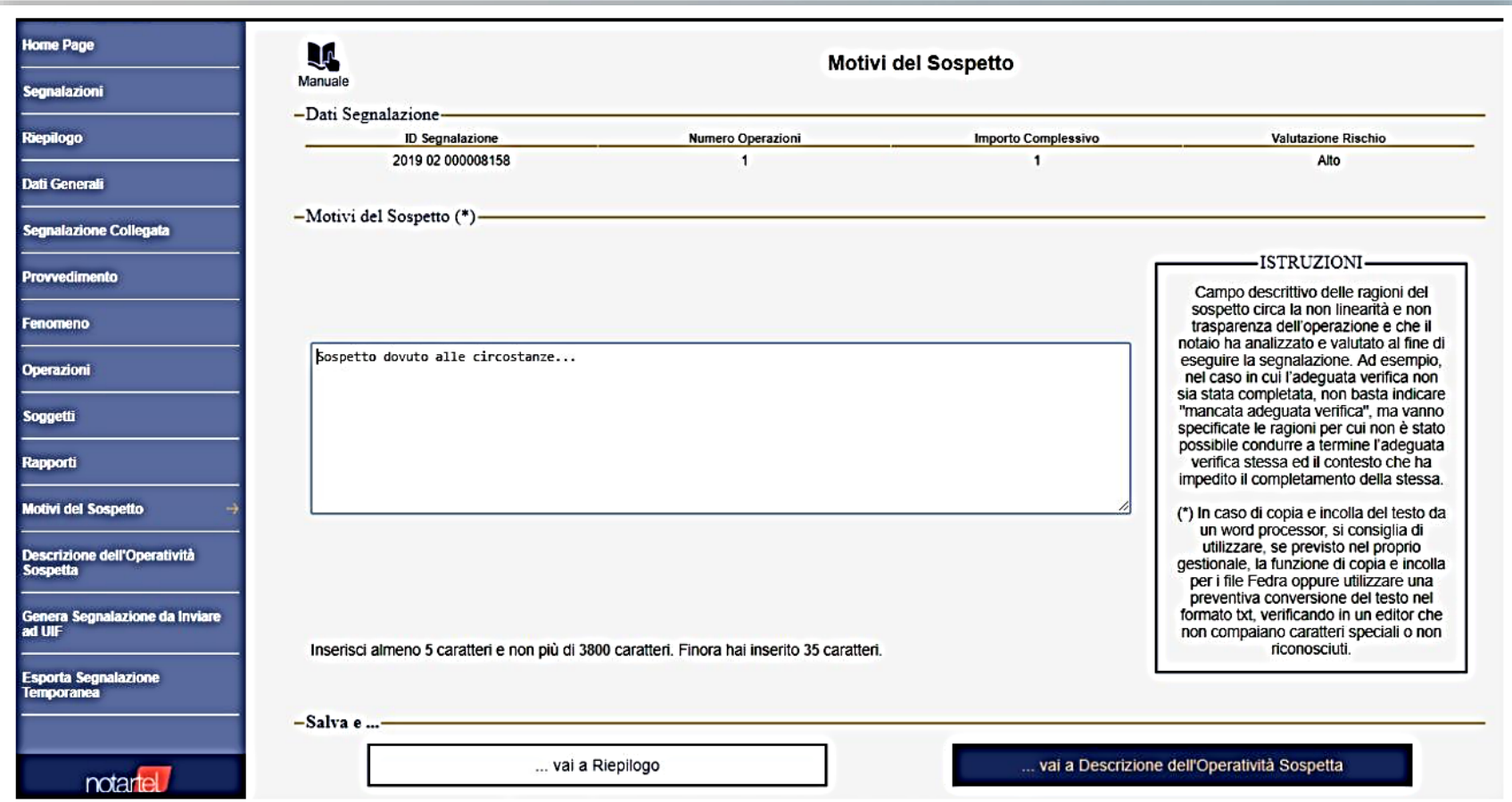


Figura 24 Inserimento dei motivi del sospetto

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

DESCRIZIONE DELL'OPERATIVITÀ SOSPETTA

Nella "Descrizione dell'Operatività Sospetta" saranno riportati invece gli elementi esterni, di natura soggettiva ed oggettiva, caratterizzanti l'operazione stessa.

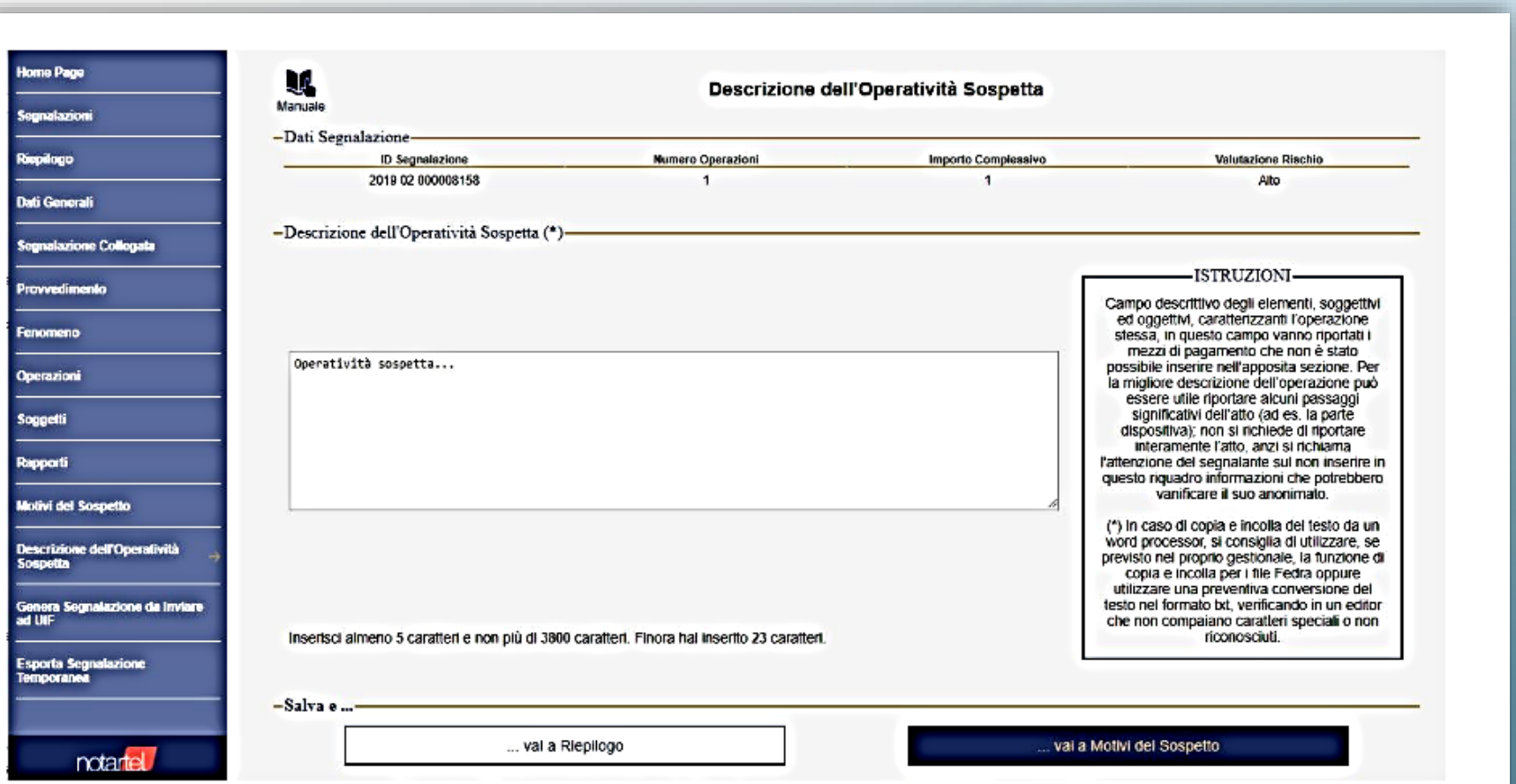


Figura 25 Inserimento della descrizione dell'attività sospetta

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

VERIFICA E GENERAZIONE SEGNALAZIONE: ESITO NEGATIVO

Dal menu selezionare la voce "**Genera Segnalazione**" per produrre la segnalazione nel formato XML (contenuto in chiaro) e nel formato P7E (contenuto cifrato). Il primo, XML, deve essere conservato per futuri riutilizzi; mentre il secondo, P7E, deve essere inviato ad UIF mediante il Portale Invii.

Se i controlli sul contenuto della segnalazione restituiscono esito NEGATIVO, si avrà a video una lista degli errori riscontrati (per ognuno di essi vi è la sezione interessata e la descrizione dettagliata):

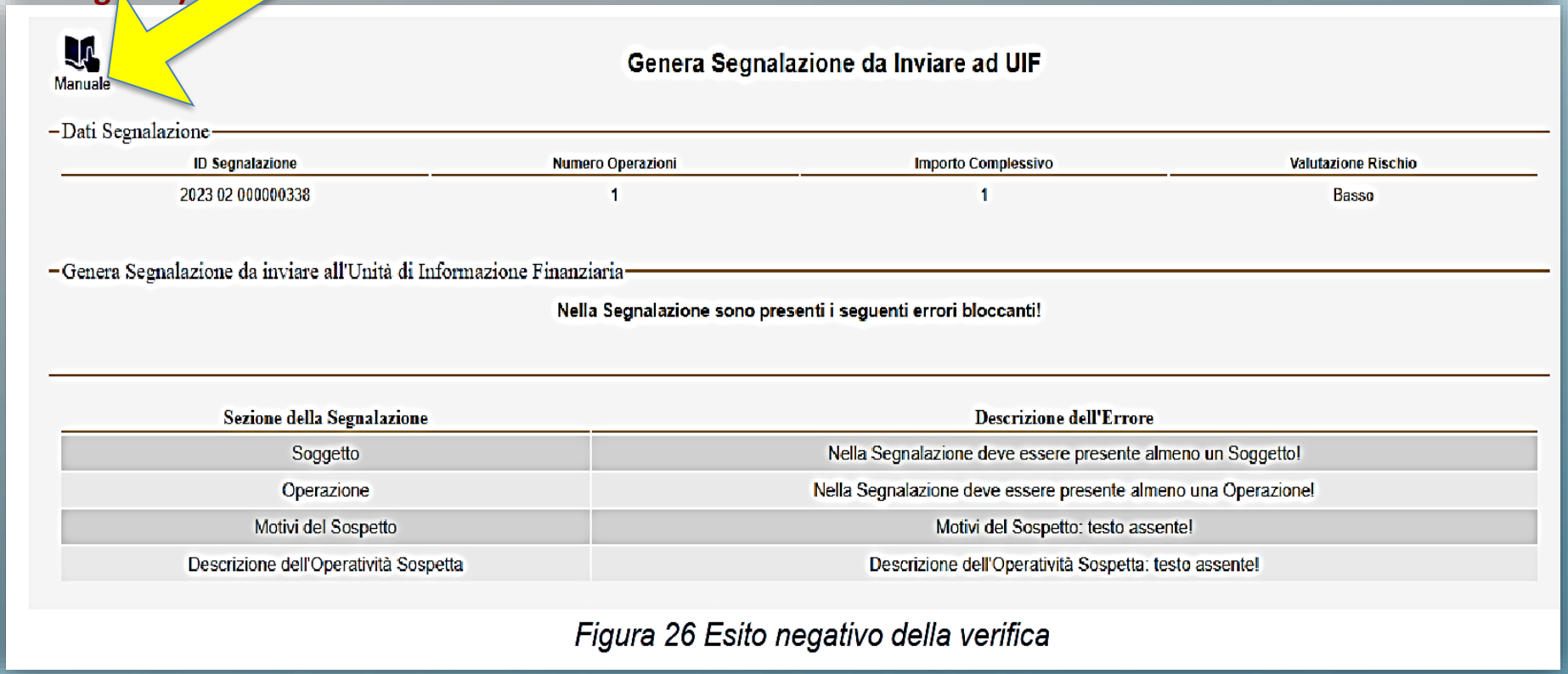


Figura 26 Esito negativo della verifica

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

VERIFICA E GENERAZIONE SEGNALAZIONE: ESITO POSITIVO

Se i controlli sul contenuto della segnalazione restituiscono esito POSITIVO, si potranno visualizzare i dati della segnalazione e quelli contenuti nel file XML.

Inoltre si potranno salvare sul proprio PC il file XML e il file P7E (quest'ultimo solo dopo aver salvato prima il file XML):

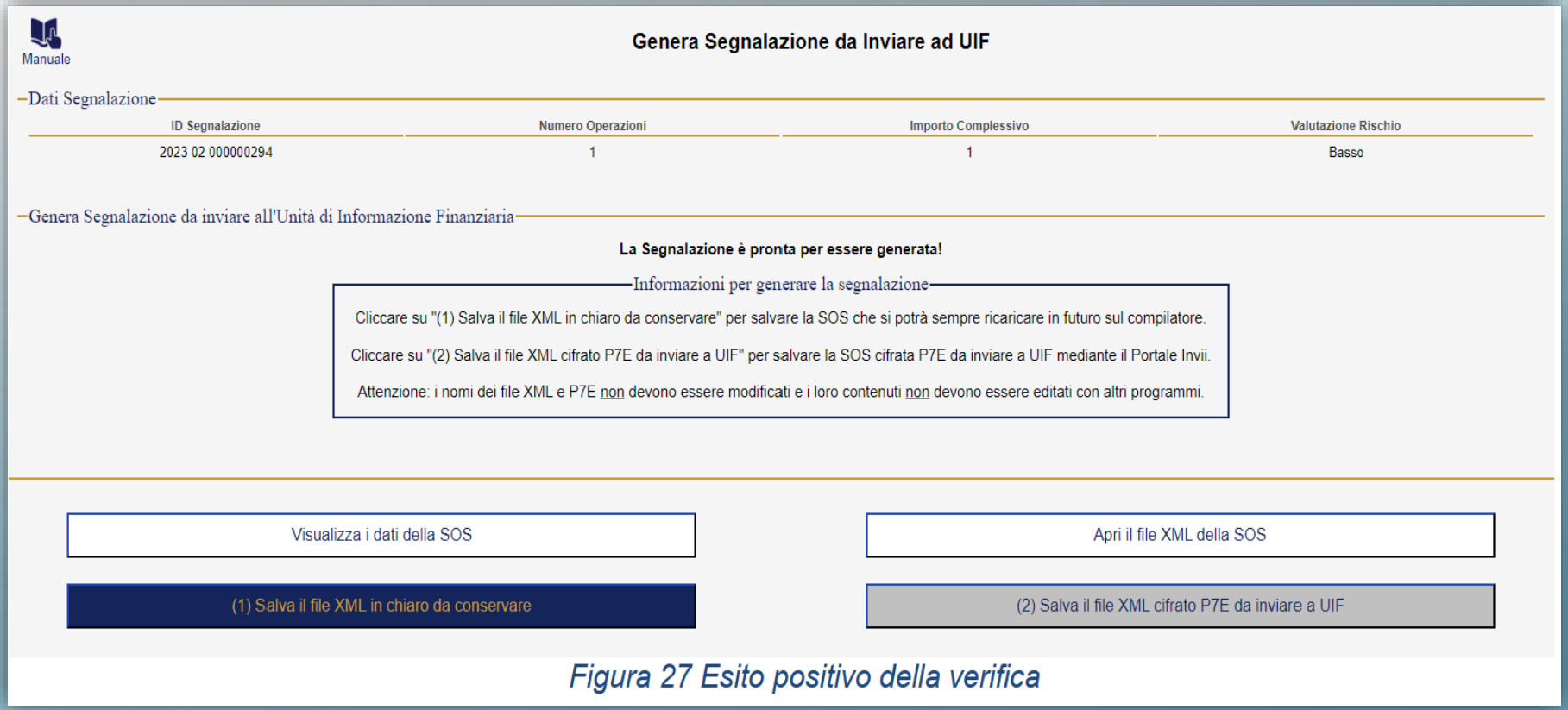


Figura 27 Esito positivo della verifica

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

VISUALIZZATORE

Di seguito un esempio di report restituito dalla funzione “Visualizza i dati della SOS”:

Segnalazione ArSOS - 201902000008158

Identificativo della segnalazione

Anno	Modalità inoltro	Progressivo segnalazione	Codice segnalante
2019	02	000008158	80052590587

Dati generali della segnalazione

Categoria segnalazione
Riciclaggio

Origine segnalazione
Comportamento sospetto

Tipo segnalazione
Originaria

Richiesta di sospensione
NO

Operatività sospetta

Numero complessivo operazioni sospette
1

Importo complessivo dell'operatività sospetta
1

Valutazione del rischio della operatività segnalata
Alto

Operazione 1 - Accertamenti, ispezioni e controlli

Soggetto 1 - BIANCHI ANTONIO

Dati identificativi

Cognome
BIANCHI

Nome
ANTONIO

Informazioni di profilo

Profilo di rischio
Alto

Conoscenza procedure pregiudizievoli
NO

Presenza in liste
Soggetto non iscritto in liste

Posizione contrattuale rispetto al segnalante
Cliente occasionale (senza rapporti)

Legame con operazione

Tipologia dell'operazione
Accertamenti, ispezioni e controlli

Progressivo operazione
1

Tipo collegamento
Altro

Descrizione
ALTRO

Soggetto 2 - ROSSI MARIO

Rapporto 1 - Altro

Motivi del sospetto

Descrizione dell'operatività sospetta

Figura 28 Visualizzatore della segnalazione

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

Salva File XML

Mediante la funzione “Salva il file XML in chiaro da conservare” è possibile salvare il file XML sul proprio PC. Tale file, come già segnalato, non deve essere alterato in alcun modo nel contenuto e nel nome del file che viene attribuito dal compilatore.
Di seguito un esempio di nome file: ODC_202302000000294_da_conservare.xml

Questo file dovrà essere custodito e potrà essere utile nel caso in cui UIF ne richieda la sostituzione oppure nel caso in cui dovesse pervenire una richiesta di chiarimenti, sempre da parte di UIF.

Salva File P7E

Mediante la funzione “Salva il file XML cifrato P7E da inviare a UIF” è possibile salvare il file P7E sul proprio PC. Anche in questo caso, il file non deve essere alterato in alcun modo nel contenuto e nel nome del file che viene attribuito dal compilatore.
Di seguito un esempio di nome file: **ODC_202302000000294_da_inviare_a_UIF.xml.p7e**

Questo file cifrato dovrà essere spedito a UIF mediante caricamento sul Portale Invii (per le modalità di invio consultare il manuale del Portale Invii).



SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 D.Lgs 231/2007

SPEDIRE LA SEGNALAZIONE

Per effettuare la spedizione della segnalazione in formato P7E occorre accedere al Portale Invii e utilizzare la funzione Invia SOS.

Seguire le istruzioni fornite sul relativo manuale utente.

